



Banca Popolare dell'Alto Adige

società per azioni
sede legale e direzione generale in Bolzano

codice fiscale, partita IVA e Registro imprese di Bolzano n. 00129730214
CCIAA/REA n. BZ/9018
Albo delle banche n. 3630.1.0 – ABI 5856.0

www.bancapopolare.it

Incarichi amministrativi esercitati dagli amministratori in società terze rilevanti, limite al cumulo

Regolamento

deliberato dal Consiglio di amministrazione 21.05.2009
approvato dall'Assemblea soci 29.06.2009

aggiornamento riferimenti normativi 01.2017
le modifiche apportate non alterano le disposizioni dell'Assemblea soci 29.06.2009

1 Il Regolamento

Questo Regolamento, in ottemperanza

- alle Disposizioni di Vigilanza Circolare 285, Parte Prima – Recepimento della CRD IV in materia di governo societario delle banche e
- alle previsioni dell'art. 20, comma 2, dello statuto sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige ("BPAA" e "Banca"),

disciplina il numero massimo degli incarichi amministrativi che possono essere contemporaneamente esercitati da un amministratore della Banca in società terze grandi aziende (le cd. "società rilevanti"), escluse le imprese per le quali l' art. 20 dello statuto dispone, a priori, la ineleggibilità o decadenza della carica in BPAA, trattandosi di esercizi in diretta concorrenza con quello della Banca o di altre banche o loro società controllate. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo in enti centrali di categoria e in società partecipate come indicato al precitato art. 20 dello statuto. Non rilevano le cariche in società finanziarie che oltre all'attività di assunzione di partecipazioni non svolgono altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate.

2 Definizioni

Ai fini di questo regolamento si intende per:

amministratori esecutivi gli amministratori BPAA nominati nel Comitato di Credito. Il Comitato di Credito è investito, con facoltà e limiti deliberati dal Consiglio di amministrazione, di poteri deliberativi (esecutivi) in materia di concessione del credito.

amministratori non esecutivi gli amministratori BPAA che non fanno parte di comitati con delega esecutiva e che non sono destinatari di deleghe esecutive individuali e non svolgono, anche di mero fatto, la gestione di attività correnti della Banca.

società rilevante le società che soddisfano almeno due dei seguenti tre parametri:

- ammontare di ricavi (consolidati) superiore a cinquanta milioni di euro;
- totale attivo di bilancio (consolidato) di almeno quarantatre milioni di euro;
- almeno duecentocinquanta dipendenti (media d'esercizio).

3 Criterio di proporzionalità

I limiti previsti nel presente Regolamento tengono conto della natura esecutiva o non esecutiva dell'incarico, del ruolo di rappresentante legale e delle caratteristiche e dimensioni delle altre società di cui l'amministratore BPAA è esponente aziendale.

4 Principi generali

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. In considerazione delle funzioni da loro svolte, essi accettano l'incarico in seno al Consiglio di amministrazione quando ritengono di possedere, tra gli altri requisiti previsti, le necessarie risorse di tempo - anche tenendo conto delle cariche sociali ricoperte in società terze - per poter assolvere il mandato consiliare.

5 Incarichi di amministrazione in società terze rilevanti

5.1 Gli **amministratori esecutivi**, contemporaneamente alla carica esercitata in BPAA, non possono ricoprire, ognuno, più di dieci incarichi amministrativi in altre società rilevanti, di cui con ruolo di

presidente (del consiglio di amministrazione oppure del consiglio di sorveglianza), ovvero amministratore delegato, ovvero amministratore unico non più di quattro incarichi;

- 5.2 Gli **amministratori non esecutivi**, contemporaneamente alla carica esercitata in BPAA, non possono ricoprire ognuno, più di sette incarichi amministrativi in altre società rilevanti, di cui con ruolo di presidente (del consiglio di amministrazione oppure del consiglio di sorveglianza), ovvero amministratore delegato, ovvero amministratore unico non più di sei incarichi.

6 Disclosure

- 6.1 Alla nomina in BPAA, gli amministratori forniscono al Consiglio di amministrazione la situazione aggiornata degli incarichi amministrativi rivestiti in società terze. Successivamente alla nomina, gli amministratori prima di assumere un incarico di amministrazione in società terze, dovranno darne comunicazione al Consiglio di amministrazione.
- 6.2 Nel caso di superamento del limite al cumulo incarichi, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta nell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto di questo Regolamento. Qualora particolari motivi lo giustificano, il Consiglio di amministrazione potrà derogare ai limiti sopra previsti, tenuto conto delle circostanze specifiche, dando atto di tale valutazione con adeguata motivazione alla prima Assemblea soci utile.
- 6.3 In caso di mancato adeguamento degli amministratori alle prescrizioni di questo Regolamento, il Consiglio menziona tale circostanza alla prima Assemblea dei soci utile e potrà proporre alla medesima, determinazioni al riguardo.

7 Disposizioni finali

Questo Regolamento e ogni sua modifica sono deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il Regolamento si applica agli amministratori nominati dopo la data della sua approvazione.